



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità

Servizio Trasporti Eccezionali, Ponti e Piste Ciclabili

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)



PROGETTO ESECUTIVO

Demolizione e surroga manufatto ID 050 sullo Scolo consortile Cavin Maggiore lungo la S.P.n°34 "Mirano-Pianiga" in Comune di Pianiga VE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Alberta PAROLIN

SUPPORTO AL RUP
Arch. Francesca FINCO

Comune di Pianiga VE

S.P.n°34 "Mirano-Pianiga"

PROGETTAZIONE



michele granziero ingegnere
ingegneria civile ambientale e della sicurezza

E.mail : info@studiogranziero.it

Web site : www.studiogranziero.it

Piazza G. D'Annunzio, 7 - 30036 S. MARIA DI SALA VE - rec.tel/fax 041 5781162 - mob. 338 1157211



TITOLO ELABORATO

Capitolato Speciale d'Appalto
Parte 1^a - Norme amministrative

REV.	DESCRIZIONE	
1	EMISSIONE PROGETTO	Settembre 2024
2	REVISIONE 02 - ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI CONSORZIO A.R.	01/03/2025
3	REVISIONE 01 - ADEGUAMENTO RICHIESTI DAL RUP	23/10/2024
4	AGGIORNAMENTO R.U.P.	Aprile 2025

TAVOLA

14

Scala

PARTE PRIMA

SEZIONE PRIMA - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: "Demolizione e surroga manufatto ID050 sullo scolo consortile Cavin Maggiore lungo la S.P.n°34 "Mirano-Pianiga" in Comune di Pianiga".

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le principali opere che formano oggetto dell'appalto, risultanti e puntualmente descritte nelle relazioni tecniche, nei elaborati grafici e nell'elenco prezzi previsti per l'esecuzione dell'opera o dei lavori del progetto esecutivo riguardano Demolizione e surroga manufatto ID050 sullo scolo consortile Cavin Maggiore lungo la S.P.n°34 "Mirano-Pianiga" in Comune di Pianiga e possono riassumersi come segue:

1^ Fase - Demolizione e surroga manufatto

- Spostamento sottoservizi a carico gestori (da realizzare propedeuticamente all'avvio dei lavori)
- Installazione segnaletica per deviazione provvisoria
- Allestimento cantiere stradale e di Stazionamento su S.P. n°34
- Tagli sulla pavimentazione e demolizione sovrastruttura stradale lievo securvia
- Realizzazione tura e opere di continuità corso d'acqua
- Completamento demolizioni muri d'ala e conferimento materiali a discarica
- Scavo, sbadacchiature e posa nuovo scatolare c.a. Sez. 3.00x2.00 m.
- Realizzazione nuovi frontalini in c.a. e soletta di transizione
- Riempimenti e ricostruzione rilevato stradale e rivestimento di sponda
- Bitumature 1^ Fase
- Installazione barriera securvia
- Realizzazione segnaletica orizzontale
- Apertura al traffico della S.P. 34

2^ Fase - Periodo di assestamento del rilevato

- Assestamenti

3^ Fase – Bitumatura finale

- Installazione cantiere stradale ripresa avvallamenti e stesa manto usura
- Rifacimento segnaletica orizzontale
- Rimozione cantiere stradale

Art. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori compresi nell'appalto ammonta **complessivamente a € 104.475,75** (euro Centoquattromilaquattrocentosettantacinque/75) **di cui € 99.361,35** (euro Novantanovemilatecentosessantuno/35) **per opere a misura**, ed **€ 5.114,40** (euro Cinquemilacentoquattordici/40) **per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso** ai sensi del punto 4 dell'allegato XV del D. Lgs 81/2008, così suddivisi:

Importi in Euro		Colonna 1)	Colonna 2)	Colonna 3)	Colonna 1)+2)+3)
		A Corpo	A Misura	In Economia	Totale
a.1	Importo esecuzione lavori	€ -	€ 99.361,35	€ -	€ 99.361,35
a.2	Importo lavori in economia	€ -	€ -	€ -	€ -
a.3	Oneri per attuazione piani di sicurezza	€ 5.114,40		€ -	€ 5.114,40
A	IMPORTO TOTALE				€ 104.475,75

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario applicato all'elenco prezzi posto a base di gara.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Ai sensi del comma 7 dell'art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per le prestazioni a misura i prezzi contrattuali sono invariabili per la relativa unità di misura.

L'importo complessivo del contratto può variare, in aumento o diminuzione, fermi restando i limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

La designazione delle opere in appalto risulta la seguente:

Categoria di lavorazione All.II-12 art.46 all.A	Opere a base di gara a corpo	Opere a base di gara a misura	oneri per la sicurezza	economie	Sommano per categoria	% manodopera	Qualificazione Obbligatoria
OG03 Opere stradali		€ 85.904,52	€ 4.421,74		€ 90.326,26	21,84%	SI
OS12-A Barriere di sicurezza		€ 12.779,16	€ 657,78		€ 13.436,94	17,50%	SI
OS10 Segnaletica non lum.		€ 677,67	€ 34,88		€ 712,55	65,64%	SI
			totale		€ 104.475,75	21,37%	

Le cifre del presente quadro indicano gli importi presunti delle varie categorie di lavoro e possono variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni.

Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definiscono le seguenti categorie ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

Categoria dei Lavori	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed economie	Classifica	Prevalente/ Scorporabile/ Sioss	% su importo totale
OG03	SI	91.038,81 €	Attestazione SOA Cat. OG03 classifica I ^A - Requisiti art.28 All.II-12	PREVALENTE	87,14%
OS12-A	SI	13.436,94 €	Attestazione SOA Cat. OS12-A classifica I ^A - Requisiti art.28 All.II-13	a) Obbligo di qualificazione o RTI: s.i.o.s. > 10%	12,86%

Ai soli fini del subappalto si farà obbligatoriamente riferimento alla normativa vigente e precisamente a quanto previsto dall'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

A tal fine il RUP definisce, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, che le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente OG3 dovranno essere eseguite a cura della ditta aggiudicataria almeno per un importo minimo pari alla percentuale del 50,01% dell'importo della categoria prevalente.

Inoltre ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice il RUP stabilisce che le prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, vista la complessità dell'intervento e per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Art. 4. VARIAZIONI ED ADDIZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dal progetto esecutivo, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche di seguito riportate. Le indicazioni di cui ai successivi articoli ed i disegni ufficiali del progetto stesso approvati dalla Stazione Appaltante, debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza quantitativa e qualitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. La Stazione Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre, all'atto della consegna dei lavori ed in corso d'opera, quelle varianti o modifiche che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o d'indennità di qualsiasi specie e natura, sempreché le variazioni siano contenute entro i limiti stabiliti e nelle ipotesi previste dall'art. 120 e dall'art. 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Inoltre ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ai fini della disciplina delle varianti e delle modifiche non sostanziali, ai sensi dell'articolo 120 e dell'art. 5 dell'Allegato II.4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenute omogenee definiti con le modalità di cui al comma 7 del predetto articolo 32 dell'Allegato I.7 del medesimo decreto.

Si riporta di seguito l'individuazione dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei:

Lavori A Misura

Importo complessivo dei lavori a misura € 104.475,75

Gruppo di lavorazione	Importo	Percentuale
<i>Opere stradali e manufatti minori</i>	€ 85.904,52	82,22%
<i>Segnaletica</i>	€ 677,67	0,65%
<i>Barriere securvia</i>	€ 12.779,16	12,23%
<i>Costi della sicurezza</i>	€ 5.114,40	4,90%
Sommano	€ 104.475,75	100,00%

Eventuali modifiche proposte dall'Appaltatore saranno trattate ai sensi dell'art. 5 comma 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Art. 5. REVISIONE PREZZI

Come previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. si evidenzia che è ammessa la revisione dei prezzi a norma di legge.

Qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procede alla determinazione di tale variazione come previsto dal comma 3, nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Art. 6. NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici, nei testi vigenti, ed in particolare:

- D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, di seguito indicato come Codice;
- D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, di seguito indicato come Capitolato Generale
- il D.P.R. n. 207/2010, nelle parti che rimangono ancora in vigore;
- D. Lgs 16 giugno 2017 n. 106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.

- 305/2011;
- Il D.M. 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni».

Art. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

In caso di discordanza tra i vari elaborati che compongono il progetto esecutivo, prevale la soluzione più aderente alla corretta e completa realizzazione di lavori e comunque quella più rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. L'interpretazione delle clausole contrattuali e del Capitolato Speciale è fatta tenendo conto dei risultati perseguiti con la realizzazione del progetto e comunque nella maniera più aderente alla vigente normativa in materia di lavori pubblici; qualora quest'ultime lascino irrisolto il dubbio interpretativo, saranno applicabili le norme del Codice Civile sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e segg.).

Art. 8. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Quando sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno determinati in conformità alle disposizioni dell'art. 41 commi 13 e dell'articolo 5 comma 7 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 9. PERSONALE DELL'APPALTATORE – RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere personalmente alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e moralità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alla necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore risponde delle idoneità dei direttori del cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo.

Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale, ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

L'Appaltatore dovrà assumere un tecnico abilitato, ove già non disponga, per l'effettiva direzione dei lavori per conto dell'Appaltatore medesimo. Detto tecnico dovrà mantenersi in stretto contatto con la Direzione dei Lavori.

Art. 10. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione Lavori non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine da considerarsi perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori in modo che riterrà opportuno e conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il termine perentorio di cui al precedente comma potrà riferirsi anche all'ultimazione completa di una parte dell'opera e ciò per la necessità di usare detta parte di opera prima dello scadere del termine di ultimazione. Anche in questo caso l'Appaltatore non avrà diritto di indennizzi di sorta.

In ogni caso i lavori dovranno svilupparsi conformemente al programma approvato dalla Direzione dei Lavori di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di Direzione e Sorveglianza, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte della Direzione dei Lavori.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, anche senza opposizione dell'Appaltante o della

Direzione Lavori, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la stazione Appaltante accetti le opere così eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad alcun aumento di prezzo o comunque a compensi, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Appaltatore, poiché i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno come fossero dimensionati, di qualità e magistero stabiliti dal contratto.

Il programma dei lavori inserito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce la base di riferimento per la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.

Tale elaborato non ha carattere cogente per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori che è comunque di competenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore potrà quindi proporre al coordinatore per l'esecuzione una diversa programmazione delle fasi, corredata dalle necessarie integrazioni al piano di sicurezza.

Art. 11. CONSEGNA DEI LAVORI E TERMINI DI ULTIMAZIONE

La consegna dei lavori deve avvenire con le modalità a tal fine indicate dall'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 dell'Allegato II.14 del Codice, sarà facoltà della Stazione Appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore in caso di ritardo nella consegna dei lavori.

In tal caso spetterà all'Appaltatore l'indennizzo di cui al comma 14 dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in più tempi ai sensi e con gli effetti dell'art. 3 dell'Allegato II.14 del Codice.

In caso di differenze riscontrate all'atto della consegna, trovano applicazione le disposizioni e dell'art. 3 comma 10 dell'Allegato II.14 del Codice

Per la particolare tipologia dei lavori il direttore lavori potrà provvedere alla consegna parziale degli stessi secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 9 dell'Allegato II.14 del Codice.

Con la sottoscrizione del verbale di consegna, l'appaltatore dovrà avere la disponibilità immediata di tutti i materiali, particolarmente gli elementi scatolari in c.a. e le barriere di sicurezza, garantita dall'esecutore entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta assegnazione provvisoria da parte della stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale termine sarà sanzionato con la medesima penale prevista per il termine di esecuzione lavori dal presente capitolato.

L'esecutore dà inizio ai lavori secondo disposizione del R.U.P. e si prevede che l'ultimazione delle opere appaltate avvenga entro il termine di giorni 30 (Trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Il tempo contrattuale viene suddiviso in due fasi ovvero la prima fase di giorni 27 per l'esecuzione di tutte le lavorazioni previste ad esclusione della bitumatura finale che avverrà nel termine di giorni 3 dopo un periodo di assestamento stimato in giorni 150 per il quale il cantiere verrà riconsegnato alla committenza a tutti gli effetti giuridici di responsabilità, durante i quali tuttavia all'impresa rimarrà in carico la manutenzione delle opere e gli eventuali ripristini che il D.L. e/o il R.U.P. vorranno disporre. Decorso tale termine di fermo per gli assestamenti (non tassativo a discrezione del R.U.P.) l'impresa dovrà procedere all'esecuzione della 2^ fase con la bitumatura finale e la segnaletica prevista. Nessun maggior onere oltre a quanto previsto in contratto potrà venire richiesto per l'attuazione di quanto sopra trattato.

Art. 12. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 32 comma 9 dell'Allegato I.7 del Codice, da presentare alla Stazione Appaltante secondo quanto disposto dal Contratto, dovrà essere dettagliato, perfezionato e completo, con allegato grafico (diagramma di Gantt) che, metta in evidenza l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ogni attività e categoria di opere, precisando tipo, qualità e consistenza delle macchine ed impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare nonché la consistenza della manodopera.

Il programma dovrà ottenere l'approvazione scritta della Direzione dei Lavori previo parere del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

In detto programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30, comma 1 dell'Allegato I.7 del Codice, dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà della stazione appaltante prescrivere, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Il programma approvato, mentre non vincola la stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento.

La mancata osservanza dei termini previsti dal programma dà la facoltà alla stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornamento quindicinale del cronoprogramma dei lavori, sulla scorta del reale avanzamento dei lavori, e contestuale trasmissione dello stesso al direttore dei lavori e al Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione per la necessaria approvazione.

Art. 13. ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.

La Direzione lavori si riserva di consegnare all'Appaltatore, nel corso dei lavori e nell'ordine che riterrà opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.

Qualora risultasse che le opere e le finiture non siano state eseguite a termine di contratto e secondo le regole d'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento alla stazione Appaltante dei danni eventuali.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto e la sostituzione dei materiali.

Nessuna variante e aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori.

Nell'ambito delle sue competenze il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. e) dell'Allegato II.14 del Codice, impartirà disposizioni ed istruzioni mediante ordini di servizio, firmati dallo stesso D.L. e vistati dal responsabile unico del procedimento.

I citati ordini di servizio, sono inviati all'esecutore, che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. L'esecutore è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute negli stessi ordini di servizio.

Art. 14. MATERIALI , ACCERTAMENTI , PROVE

Per tutte le forniture e componenti e per le modalità esecutive l'appaltatore ha obbligo di attenersi alle prescrizioni di legge e dei regolamenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione, anche se non esplicitamente richieste caso per caso nel Capitolato Speciale di Appalto, nelle Specifiche e negli elaborati grafici del progetto esecutivo.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento UE n. 305/2011 e al D.Lgs 106/2017.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018.

I materiali e i componenti da porsi in opera devono corrispondere alle prescrizioni della parte prestazionale del capitolato speciale ed essere della migliore qualità e potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato II.14 del Codice. Il direttore dei lavori, oltre a quello che può disporre autonomamente, esegue tutte le prove e i controlli previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della P.A. per quanto previsto dalle disposizioni in vigore, e dal Capitolato Speciale d'Appalto

Sarà onere dell'appaltatore predisporre un piano di accettazione dei materiali, costituito dall'elenco di tutti i materiali da introdurre in cantiere per l'esecuzione dell'opera, dalla tempistica di arrivo delle forniture e da tutti i certificati, dichiarazioni, attestazioni ecc. necessari e richiesti dalle norme vigenti, in particolare dal D.Lgs. 106/2017, che dovranno essere

trasmessi con congruo anticipo alla D.L. per la relativa verifica ed accettazione prima del loro utilizzo. Si richiama l'obbligo di accompagnare ogni fornitura in Cantiere da tutta la documentazione richiesta per la verifica dell'intera filiera (produttiva, distributiva e di eventuale trasformazione dei materiali).

Le spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche obbligatorie specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto o disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, sono previste nelle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

In caso di esito negativo o non totalmente positivo delle prove disposte dagli organi di controllo di cui sopra, la direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e le conseguenti relative spese saranno poste a carico dell'esecutore.

Art. 15. SOSPENSIONI E PROROGHE

Oltre a quanto già stabilito dal Contratto, non costituiscono motivo di proroga dell'inizio lavori secondo il relativo programma e rappresentano invece motivo di addebito nei confronti dell'Appaltatore, la mancata regolare o continuativa conduzione o la ritardata ultimazione delle seguenti fattispecie:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
- g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore, i fornitori, i sub-appaltatori ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Con riferimento all'art. 121 comma 2 e all'art. 8 dell'Allegato II.14 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o necessità nei limiti e con gli effetti previsti dagli stessi articoli.

Ai sensi dell'art. 121 comma 8 del Codice il responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori, può concedere la proroga, richiesta dall'esecutore con congruo anticipo.

Art. 16. REGISTRO DI CONTABILITA'

Oltre a quanto disposto dall'Allegato II.14 del Codice, art. 12 comma 1 lettera c) relativamente al registro di contabilità, viene statuito quanto segue:

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, in occasione di ogni stato di avanzamento lavori.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale

negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al punto b), oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 17. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

Oltre a quanto già stabilito dal Contratto viene statuito quanto segue:

a) Gli oneri della sicurezza derivanti dalla stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008, saranno liquidati sulla scorta delle verifiche e delle quantificazioni redatte dal C.S.E. in occasione degli stati di avanzamento lavori;

b) Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone comunque i pagamenti in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione;

c) In caso di ritardata emissione del certificato di pagamento, all'Appaltatore saranno corrisposti gli interessi legati previsti dall'art. 1224 del codice civile; qualora il ritardo superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori previsti dal medesimo articolo;

d) In caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e di saldo all'appaltatore saranno corrisposti, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato dell' 8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il ministero dell'economia e delle finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella gazzetta ufficiale il tasso di interesse applicato dalla BCE.

Art. 18. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sarà redatto secondo le modalità indicate dall'art. 1 comma 2 lett. t) dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 19. CONTO FINALE DEI LAVORI

Entro sessanta giorni dalla data di ultimazione il Direttore dei Lavori compila il conto finale e lo trasmette al Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dei Lavori accompagna il conto finale con una relazione in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dei lavori è stata soggetta allegando la relativa documentazione ai sensi dell'art. 12 comma 5 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 20. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

Ai sensi degli artt. 18 e 19 del DM LLPP. n. 145/2000 l'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerti eseguite senza la regolare diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati; tali verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione Appaltante.

Art. 21. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Per danni di forza maggiore o per eventi fortuiti, si rimanda a quanto disposto dall'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 22. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA

Qualora vi sia la necessità di occupare od utilizzare l’opera, o parte di essa, prima che intervenga l’emissione del collaudo provvisorio, si procederà alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’articolo 24 dell’Allegato II.14 del Codice.

All’Appaltatore non è dovuto alcun compenso per la presa in consegna sopra citata.

Art. 23. ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

La sottoscrizione del contratto equivale a tutti gli effetti di legge a dichiarazione da parte dell’Appaltatore di aver tenuto conto di tutti gli obblighi ed oneri specificati nel presente articolo, nonché a quelli previsti dal Capitolato Generale e dall’Allegato II.14 del Codice, nello stabilire il prezzo dei lavori.

Saranno inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1. Adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori stessi od a terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici o privati. L’Appaltatore assumerà, pertanto, ogni più ampia responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortunio, dalla quale responsabilità è sollevata la stazione Appaltante ed il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.

2. Osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

3. L’obbligo ad applicare e a far applicare nei confronti dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti nel territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. L’Appaltatore è obbligato altresì a rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi regionali o provinciali, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

4. Applicare ai lavoratori il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell’Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

5. Le spese per le copie dei disegni di progetto, sia di assieme che in dettaglio, necessarie per la stesura delle varie copie del contratto, per usi di cantiere e dell’Appaltatore, nonché le spese per le copie di disegni di contabilità. È fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Direzione Lavori, di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto.

6. La fornitura di idonea documentazione fotografica delle opere eseguite, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

7. Il pagamento delle tasse e l’accollo di altri oneri per concessioni/autorizzazioni/nulla-osta comunali (di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.).

8. La messa a disposizione, senza alcun compenso, del personale, occorrente per rilievi e misurazioni relativi alle operazioni di consegna e contabilità dei lavori, e degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni.

9. La costruzione e la manutenzione di un locale per l’ufficio, arredato e fornito di telefono, entro l’ambito del cantiere in luogo definito con la Direzione Lavori o come indicato nella planimetria di cantiere allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

10. La predisposizione di adeguata segnaletica di cantiere conforme alla normativa in essere, e posizionata su indicazione della Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione o secondo quanto indicato nella planimetria di cantiere.

11. Esporre nel cantiere e mantenere aggiornate durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori n. 1 tabella informative dei cantieri di lavoro realizzate conformemente alla Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL ed approvate dal Direttore dei Lavori. Qualora necessario le suddette tabelle dovranno essere adeguate a particolari obblighi, derivanti dal finanziamento di altri Soggetti. L’Appaltatore dovrà inoltre posizionare in prossimità delle testate del cantiere tabelle lavori previste dall’art. 30, comma 6 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

12. (OPZIONALE) La ricerca e l’eventuale bonifica, prima dell’inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, sia

superficiale che profonda dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori, sino ai confini dei terreni interessati dai lavori stessi, di ordigni bellici e/o esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori e alla loro sorveglianza e Direzione e la futura sicurezza dell'opera. Pertanto l'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevato in tutti i casi la stazione Appaltante. Fra gli oneri a carico dell'Appaltatore è compresa la rimozione, l'allontanamento ed il deposito, nei luoghi indicati dalle competenti autorità, degli ordigni stessi. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le opere che saranno indicate dalle autorità competenti, comprese quelle relative a eventuali deviazioni del traffico, qualora sia necessario fare brillare in loco gli ordigni rinvenuti.

13. Eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, conservare i riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, conservare sempre fino al collaudo i capisaldi planimetrici ed altimetrici indicati nel progetto esecutivo.

14. I movimenti di terra ed ogni altro onere necessario e relativo alla formazione del cantiere da attrezzare in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti più idonei per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite.

15. Costruire canali, condotte ed opere provvisorie per lo smaltimento delle acque di falda e per il mantenimento della continuità dei corsi d'acqua nella zona interessata dai lavori. La continuità della viabilità e dei corsi d'acqua dovrà essere garantita per tutta la durata dei lavori stessi e le opere che saranno a tale scopo costruite, anche se provvisorie, dovranno essere completate delle necessarie protezioni.

16. Comunicare alla stazione Appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutti gli oggetti di valore e dei reperti di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. soggetti alla specifica normativa vigente. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorità, a loro prelievo e trasporto con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in locali adatti, dopo che l'Autorità competente ne avrà autorizzato il trasporto. Ai sensi dell'art. 35 del Capitolato Generale appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti scoperti, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

17. La guardiania e la sorveglianza del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, sia di giorno che di notte con il personale necessario, nonché di tutte le cose della stazione appaltante. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla conservazione delle opere e alla loro guardiania curando la riparazione di rotture effettuate da terzi verso cui l'Appaltatore avrà diritto di rivalsa, fino all'approvazione degli atti di collaudo e la presa in carico delle opere da parte della stazione Appaltante o dell'Ente Committente.

18. La costruzione di servizi igienici e di locali forniti di acqua corrente per uso di tutto il personale addetto ai lavori, i liquami saranno depurati biologicamente e smaltiti con collegamento, ove possibile, alla fognatura pubblica e comunque secondo le disposizioni delle competenti autorità sanitarie e secondo quanto indicato nella planimetria di cantiere allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

19. La pulizia quotidiana delle vie di transito del cantiere con il personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

20. La ricerca, la localizzazione planimetrica ed altimetrica e la salvaguardia da ogni rottura degli eventuali sottoservizi esistenti: cavi telefonici, fibre ottiche, cavi elettrici, condotte fognarie, idriche, metanodotto, ecc. In particolare, nel caso di condotte gas, l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le azioni preventive e operative previste dalla Norma UNI 10576, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento. Eventuali danni derivanti da qualsiasi rottura che si verifichi nel corso della ricerca, spostamento e salvaguardia dei sottoservizi elencati saranno a carico dell'Appaltatore.

21. L'obbligo di prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali di costruzione impiegati o da impiegarsi; gli istituti di prova saranno indicati dalla stazione Appaltante. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione negli uffici della Direzione dei Lavori, munendoli di suggelli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

22. Garantire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione al personale addetto di qualunque altra impresa esecutrice, alla quale siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della stazione Appaltante. L'accesso nell'area di cantiere dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore dei Lavori sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

23. Consentire, su richiesta della Direzione Lavori e sentito il parere del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la necessaria autorizzazione, l'uso parziale o totale, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altri operatori economici. L'Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso di sorta da detti soggetti e dalla Stazione Appaltante medesima. Sono invece a carico dell'impresa subentrante tutti gli oneri relativi all'eventuale interferenza di cantiere, qualora il subentro intervenga in corso d'opera per eventi impreveduti.

24. La verifica, l'integrazione e la modifica dei calcoli e dei disegni delle strutture in calcestruzzo, calcestruzzo armato normale e precompresso, acciaio, miste acciaio - calcestruzzo, effettuate da un ingegnere strutturista. Con tale verifica, integrazione e modifica l'Appaltatore rimane l'unico e completo responsabile della stabilità delle opere e pertanto esso sarà tenuto a rispondere degli inconvenienti di qualsiasi natura, importanza e specie dovessero verificarsi. Resta inteso che i calcoli delle verifiche saranno sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta integrando, se del caso, per mezzo di rilievi, indagini o prove quella allegata al progetto.

25. Autorizzare e organizzare eventuali visite del personale della Direzione dei Lavori presso gli stabilimenti ove vengono costruiti e/o assemblati elementi costruttivi relativi all'opera appaltata.

L'Appaltatore è obbligato altresì al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto e all'adempimento di tutti gli obblighi di legge relativi al caso in cui fossero introdotti nei progetti dispositivi o sistemi di costruzione protetti da brevetto, e ciò sia nel caso l'Appaltatore vi ricorra di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori) sia che tali dispositivi e sistemi siano prescritti dalla Direzione Lavori stessa.

26. Lo sgombero del cantiere dai mezzi d'opera e dagli impianti di proprietà entro dieci giorni dalla data del verbale di ultimazione.

27. Provvedere alle eventuali opere provvisorie necessarie per l'esecuzione dei collaudi statici delle opere che, ai sensi della Legge 05.11.1971 n. 1086, verranno effettuati da tecnico abilitato nominato dalla stazione Appaltante.

28. Consentire l'uso anticipato di una parte dell'opera senza alcun diritto a speciali compensi. L'Appaltatore potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli.

29. Ai fini di una migliore definizione delle lavorazioni da eseguire o delle apparecchiature da installare, ove sia ritenuto necessario dall'Appaltatore medesimo o dal Direttore dei Lavori, provvedere alla redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto, costituenti interfaccia fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Il Direttore dei Lavori deve provvedere tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto.

30. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte. L'Appaltatore deve richiedere alla Direzione Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.

31. Consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la documentazione relativa alle apparecchiature, ai manufatti, al valvolame, alle tubazioni e al materiale elettrico installato, che a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si può così riassumere: certificati CE, omologazioni ministeriali, certificati di prova, libretti di istruzioni, schede tecniche, schede macchina, ecc. Nel caso di ritardata consegna verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale.

32. Consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, le dichiarazioni di conformità, comprensive degli allegati obbligatori, di tutti gli impianti ricadenti nella disciplina del D.M. 37 del 22.01.2008 e della L. 186/68, redatti su apposita modulistica e corredati degli allegati prescritti. Nel caso di ritardata presentazione verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale.

33. Consegnare, entro 30 giorni decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il progetto dell'eseguito. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite. L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito (triplice copia di stampe a colori e file in formato .dwg), considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori. Il progetto dell'eseguito deve essere

sottoscritto dall’Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore. Detti elaborati ed i relativi file devono essere consegnati al Direttore dei Lavori per essere sottoposti a verifica ed approvazione. Nel caso di ritardata presentazione verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% dell’importo contrattuale. L’organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell’obbligo di presentazione del progetto dell’eseguito da parte dell’Appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio.

Art. 24. SICUREZZA

Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 oltre che a quanto previsto dal Codice.

L’Appaltatore deve preporre al cantiere un tecnico qualificato idoneo all’uopo che, con mansioni dirigenziali e con i mezzi occorrenti, provveda ad ogni incombenza per l’approntamento e la conservazione delle opere conseguenti alle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Tale incarico può essere affidato anche al Direttore di cantiere di cui all’art. 10 del presente Capitolato.

Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell’incarico da parte degli interessati. Tale accettazione dovrà essere riportata in calce nella lettera di nomina.

Art. 25. PREZZI DI ELENCO

I prezzi contrattuali sono in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., e quant’altro necessario per consegnarli pronti all’impiego, a mezzo d’opera, in qualsiasi punto di lavoro;

b) Per gli operai e mezzi d’opera: il reperimento, l’assunzione e la retribuzione sia ordinaria che straordinaria, le quote per le assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, per l’eventuale trasporto sul luogo dei lavori; ogni spesa per la fornitura ed usura di utensili ed attrezzi, baracche per alloggi, vitto ed eventuale pernottamento ecc. nonché le spese per l’illuminazione del cantiere nel caso di lavoro notturno;

c) Per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d’opera nel luogo di impiego pronti all’uso, compreso tasse ed assicurazioni con gli accessori e quant’altro occorra per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti combustibili, carburanti, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.) nonché l’opera dei meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

d) Per i lavori a misura: nei prezzi si intendono compensate tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dal Capitolato Generale di appalto.

e) Per i lavori a corpo: nel compenso si intendono comprese tutte le spese per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee, e gli oneri previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dal Capitolato Generale di appalto.

f) Per i lavori in economia: I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al netto del ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi

Per i lavori a misura ed a corpo che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dalla stazione Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell’Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

Per i prezzi unitari non contrattualizzati relativi a materiali/ somministrazioni, trasporti e noli si farà espresso riferimento al Prezziario Regionale vigente all’avvio della procedura di gara.

Per il costo della manodopera si farà espresso riferimento al prezziario della Regione del Veneto, vigente al momento dell’aggiudicazione.

Per quanto riguarda la percentuale applicabile per le spese generali ai sensi dell'art. 31 comma 2 lett. b) dell'Allegato I.7 del Codice viene fissata nel ___ % .

Art. 26. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 27. CONTESTAZIONI, RISERVE DELL'APPALTATORE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori con le modalità di cui sopra, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Direzione dei Lavori senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate. Le riserve andranno poi confermate nel conto finale secondo quanto disposto dall'articolo 7 comma 3 dell'Allegato II.14 del Codice.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 210 del Codice, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria in sede civile – Foro di Venezia – , restando esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28. CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALI

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (C.A.M.)

Art. 28.1 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Con riferimento all'art. 34 del d.lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" per le lavorazioni di che trattasi non trova applicazione tale normativa non essendo approvato alcun Decreto Ministeriale attinente.

Tuttavia l'appaltatore dovrà rispettare quanto in seguito riportato:

Personale di cantiere

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

Macchine operatrici

Verranno impiegati motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere

dal gennaio 2028.

Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

Sono utilizzati i seguenti codici cpv:

- oli lubrificanti per la trazione: cpv 09211900-0;
- oli lubrificanti e agenti lubrificanti: cpv 09211000-1;
- oli per motori: cpv 09211100-2;
- lubrificanti: cpv 24951100-6;
- grassi e lubrificanti: cpv 24951000-5;
- oli per sistemi idraulici e altri usi: cpv 09211600-7.

Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

- grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);
- grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli.

Per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBBER) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri (3.1.3.2 - Grassi ed oli biodegradabili e 3.1.3.3 - Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata) o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.

Grassi ed oli biodegradabili

I grassi ed oli biodegradabili saranno in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure saranno conformi ai seguenti requisiti ambientali.

Biodegradabilità

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p nel prodotto finale.

Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione $\geq 0,10\%$ p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1.

tabella 1. Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo

	OLI	GRASSI
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	>90%	>80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	$\leq 10\%$	$\leq 20\%$
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	$\leq 5\%$	$\leq 15\%$
Non biodegradabile e bioaccumulabile	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$

Bioaccumulo

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure
- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure
- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure
- è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %.

Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata

I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 2:

Tabella 2

Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%
NC 27101999 (altri)	30%

I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata)

L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

Verifica

La verifica del rispetto è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, l'offerente dovrà presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità ai criteri sopra esposti.

Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante una lista completa dei lubrificanti utilizzati e dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente.

Art. 28.2 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI

1. Si intendono recepite le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e

sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalità di monitoraggio, la Stazione appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 21, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

SEZIONE SECONDA – CONTABILITA' DEI LAVORI

Art. 1. LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 2. ELENCO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono quelli indicati dall'art. 12 dell'Allegato II.14 del Codice.

2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.

3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore.

4. I certificati di pagamento sono emessi dal responsabile del procedimento.

Art. 3. MODALITÀ DELLA MISURAZIONE DEI LAVORI

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

2. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Art. 4. ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma

senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 5. FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 6. ANNOTAZIONE IN QUANTITÀ PROVVISORIA

1. Sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

Art. 7. ANNOTAZIONE DEI LAVORI AD ECONOMIA

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

- a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;
- b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.

Le firme dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

- a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;
- b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

Art. 8. ISCRIZIONE DI ANNOTAZIONI DI MISURAZIONE

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento.

Art. 9. OPERAZIONI IN CONTRADDITTORIO CON L'ESECUTORE

1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta.

2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

Art. 10. FIRMA DEI SOGGETTI INCARICATI

1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

2. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previa le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

3. Il responsabile del procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall'esecutore e i certificati di pagamento.

SEZIONE 3^ - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Art. 1. Misurazione dei lavori

Resta stabilito innanzitutto che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura, l'Appaltatore ha l'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e quant'altro necessario) delle quantità, parziali e totali, nonché con l'indicazione delle relative operazioni aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari all'individuazione delle quantità medesime, di ogni singola categoria di lavoro attinente l'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno duplice copia su idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla Direzione Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle misurazioni, effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile è indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento Lavori e per l'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.

La suddetta documentazione contabile resterà di proprietà dell'Amministrazione committente.

Tutto ciò premesso e stabilito, si precisa che:

I lavori compensati "a misura" saranno liquidati secondo le misure geometriche, o a numero, o a peso, così come rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore durante l'esecuzione dei lavori.

I lavori, invece, da compensare "a corpo" saranno controllati in corso d'opera attraverso le misure geometriche, o a peso, o a numero, rilevate dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore, e confrontate con le quantità rilevabili dagli elaborati grafici facenti parte integrante ed allegati al Contatto di Appalto.

Art. 2. Lavori in economia

Il DD.LL. potrà ordinare, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi contemplati nell'Elenco Prezzi e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.

Per i lavori ad economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della DD.LL.

Essi non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguono lavori a corpo o a misura.

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.

Per l'esecuzione delle opere in economia l'Appaltatore è tenuto a fornire entro 48 ore dal ricevimento dell'ordine i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.

In caso di urgenza e dietro semplice ordine verbale quanto suddetto dovrà essere fornito in tempo anche minore delle 48 ore.

Qualora l'Appaltatore non provveda con la necessaria tempestività la Stazione Appaltante potrà, senza formalità, ricorrere all'esecuzione d'ufficio addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

I prezzi unitari di cui al comma precedente si intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

I suddetti prezzi si intendono, in particolare, comprensivi delle prestazioni di seguito indicate, in via meramente esemplificativa:

- a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa per consegnarli pronti dall'impiego a piè d'opera;
- b) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera, in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, pronti all'uso, compresi gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica;
- c) per i trasporti: ogni spesa occorrente a fornire i mezzi, in pieno stato di efficienza e corrispondenti alle prescritte caratteristiche, ivi compresi i materiali di consumo e la manodopera del conducente;
- d) per la manodopera: ogni compenso dovuto, ivi compresi tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed anti

infortunistici; il lavoro eseguito in ore straordinarie notturne sarà compensato con i prezzi di elenco aumentati delle percentuali stabilite dalle tariffe sindacali vigenti.

Art. 3. Lavori a misura

Se non diversamente disposto nei singoli prezzi di elenco, i lavori a misura verranno contabilizzati sulla base della seguente normativa:

Scavi – Demolizioni – Rilevati- Conglomerati Bituminosi

A) Scavi di sbancamento e Scavi di fondazione.

Tutti i materiali provenienti dagli scavi rimangono di proprietà dell'Appaltatore il quale, di norma, dovrà riutilizzarli per l'opera appaltata o trasportarli a discarica, se non idonei, oppure, se idonei ma esuberanti, in zone di deposito e, comunque, a totale sua cura e spese.

Sono compensati con il prezzo a corpo gli scavi in roccia di qualunque entità o percentuale nei confronti dello scavo in genere.

Negli scavi di fondazione compensati a misura, rimarranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, qualora necessari, connessi con il lavoro di scavo (scavo a campioni, puntellature, sbadacchiare o anche armatura completa delle pareti di scavo, anche con la perdita del materiale impiegato).

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area di base delle murature di fondazione per la loro profondità, misurata a partire dal piano dello scavo di sbancamento.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a scarpata, ma in tal caso non sarà pagato il maggior volume né il successivo riempimento a ridosso delle murature, che l'impresa dovrà eseguire a propria cura e spese. Al volume di scavo per ciascuna classe di profondità indicata nell'Elenco Prezzi, verrà applicato il relativo prezzo e sovrapprezzo.

Gli scavi di fondazione saranno considerati scavi subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo, solo se eseguiti a profondità maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si stabilizzano le acque.

Nel prezzo degli scavi di fondazione è sempre compreso l'onere del riempimento dei vuoti attorno alla muratura.

Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie provenienti dagli scavi, è altresì compreso nel prezzo di Elenco degli scavi, anche qualora, per qualsiasi ragione fosse necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quindi riprendere e portare in rilevato le materie stesse. Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori dalla sede dei lavori, a debita distanza e sistemate convenientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico dell'impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennità per occupazione delle aree di deposito.

B) Demolizioni

Le demolizioni di materiale di diversa natura e specie verranno contabilizzate in base alla quantità effettivamente demolita sulla base dell'unità di misura specifica per la tipologia dei manufatti risultante dal prezzo unitario da applicarsi. Il materiale di risulta sarà allontanato a cura e spese dell'Impresa sia se riutilizzato e riutilizzabile, sia se trasportato a PP.DD. i cui oneri sono inclusi nel prezzo unitario se non diversamente disposto nel prezzo di elenco.

C) Rilevati

I materiali a formazione del rilevato saranno valutati a volume col metodo delle sezioni ragguagliate.

La misurazione avverrà dopo la cilindratura e sarà riferita alle sezioni di consegna da rilevarsi dopo la scoticatura e la leggera cilindratura del fondo.

Eventuale materiale posto in opera in previsione di cali non sarà compensato sotto nessuna forma.

Nel prezzo del rilevato è sempre compresa la scoticatura fino alla profondità di -20 cm. dal p.c. , l'eliminazione di cespugli , arbusti, piante fino ad una altezza di cm.250 o diametro di cm.15, l'aggiugliamento del fondo e la leggera cilindratura di preparazione del fondo stesso, nonché la cilindratura del materiale.

Il prezzo relativo comprende: lo scavo e la profilatura dei fossi, la fornitura, il trasporto e la posa del materiale, la

profilatura e la semina delle scarpate e quant'altro occorra per dare i rilevati ed i rivestimenti completamente ultimati.

L'onere di prelievo del materiale per la formazione del terrapieno da cave di prestito, sarà a carico dell'Impresa che dovrà inoltre corrispondere le eventuali indennità di cava.

Poichè col metodo delle sezioni ragguagliate verrà misurato l'intero rilevato, per determinare la quantità di materiale da contabilizzare verranno detratte dal volume complessivo, risultante dalle sezioni di riscontro rilevate dopo l'esecuzione delle bitumature, quelle relative al misto granulare, al misto granulare bitumato e alla pavimentazione.

D) Conglomerato bituminoso per strati di base e binder

I conglomerati bituminoso per strati di base e binder sarà valutato a volume. Come altezza massima verrà applicata quella ordinata dalla Direzione Lavori dopo la cilindratura. Eventuale materiale posto in opera in più non sarà valutato.

Per le zone di sagomatura dove lo strato di conglomerato avrà necessariamente uno spessore variabile, la valutazione potrà essere effettuata sul mezzo di trasporto mediante pesatura (lordo meno tara) applicando poi, per determinare il volume in opera (rullato), i seguenti pesi specifici:

bitumato con inerte 0/4-0/8 :	q.li 20.50 (venti e cinquanta) per mc. .
bitumato con inerte 0/12-0/15 :	q.li 21.50 (ventuno e cinquanta) per mc. .
bitumato con inerte 0/20 (bynder) :	q.li 22.00 (ventidue) per mc. .
bitumato con inerte 0/30 (Tout-venant) :	q.li 22.50 (ventidue e cinquanta) per mc. .
bitumato con argilla espansa in ragione del 20% del peso in volume:	q.li 14.50 (quattordici e cinquanta) per mc. .

Lo stesso sistema verrà usato in caso di ragguagliamento di cedimenti dovuti al traffico.

Nessun maggior compenso sarà riconosciuto per la stesura del materiale in strati di piccolo spessore anche se per tale operazione occorre adoperare materiale lapideo di granulometria diversa da quella prevista.

Parimenti nessun maggior compenso sarà riconosciuto per la stesura di modeste quantità in ragione di superficie e/o volume a titolo di impianto e spianto cantiere e movimentazione attrezzature e macchine operatrici intendendo tale onere sempre ed in ogni caso compreso.

Per ogni strato è compresa nel prezzo la mano di attacco di Kg.0,800 di E.R. 55.

E) Conglomerato bituminoso per manti superficiali d'usura

Il conglomerato bituminoso per manti superficiali d'usura se non diversamente specificato, verrà contabilizzato a superficie.

Il prezzo comprende lo spandimento di bitume, la posa e la cilindratura, la profilatura dei cigli e tutte le forniture, lavori ed oneri inerenti previsti dal presente Capitolato.

Lo spessore dello strato dovrà essere pari a quello prescritto dalla Direzione Lavori in qualsiasi punto della strada. Eventuali spessori maggiori non saranno riconosciuti sotto nessun titolo, riscontrando invece spessori inferiori a quelli prescritti verrà applicato, in detrazione, il prezzo relativo, anche per frazioni di cm., semprechè la Direzione Lavori ritenga di poter accettare l'esecuzione della pavimentazione con spessore inferiore a quello prescritto.

Qualora lo strato di conglomerato avesse necessariamente uno spessore variabile, la valutazione potrà essere effettuata sul mezzo di trasporto mediante pesatura (lordo meno tara) applicando poi, per determinare il volume, il peso specifico attinente di cui al precedente capoverso.

Lo stesso sistema verrà usato in caso di agguagliamento di cedimenti dovuti al traffico.

Palancole Tipo Larssen

a) Noleggio

Il noleggio mensile delle palancole verrà compensato con il relativo prezzo di Elenco; in esso sono compresi: il trasporto delle palancole a piè d'opera, la preparazione mediante rivestimento di bitume, il magazzinaggio e la ripresa.

La contabilizzazione sarà fatta sulla base dei metri quadri ottenuti moltiplicando lo sviluppo della palanca, misurato secondo la sezione normale all'altezza, per l'altezza effettiva della palanca.

b) Infissione

L'infissione e l'estrazione delle palancole verranno compensate con il relativo prezzo di Elenco; in esso sono compresi: la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessari per l'esecuzione del lavoro, lo sfrido dei materiali dovuto a rottura, guasti o all'impossibilità di recupero; in genere ogni lavoro e fornitura occorrente a dare l'opera compiuta e idonea all'uso.

Ture provvisorie

Nei prezzi di Elenco relativi a tali opere sono compresi:

- la fornitura dei materiali, la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del lavoro, lo sfrido di materiali dovuto a rotture, guasto o all'impossibilità di recuperi; ogni lavoro e fornitura occorrente a dare l'opera compiuta e idonea all'uso.

I materiali impiegati nelle ture provvisorie restano di proprietà dell'Impresa la quale dovrà provvedere, a sue spese, alla loro rimozione e recupero.

Il pagamento delle ture verrà effettuato computando la superficie effettiva dell'opera in base alla lunghezza, misurata secondo lo sviluppo dell'asse medio della struttura, ed altezza pari a quella della parete piena.

La lunghezza sarà misurata secondo lo sviluppo sulla mezzeria della struttura.

Si specifica inoltre, che le ture, l'altezza sarà quella della parete piena.

Vespai

Saranno valutati a volume, misurati ad opera finita.

Condotte

La lunghezza delle condotte in fibrocemento, in cemento armato prefabbricato, delle tubazioni in ghisa sferoidale, in acciaio e in polietilene, sarà quella effettiva misurata in opere lungo l'asse e senza sovrapposizioni, risultante dalla distanza netta fra le facce esterne delle pareti delle singole camerette di ispezione, di vertice e delle vasche in genere. I condotti e le tubazioni saranno compensati con i relativi prezzi di elenco.

Pezzi speciali e apparecchiature idrauliche

I pezzi speciali in acciaio e ghisa (pezzi a T, riduzioni, curve e simili) sono compensati a kg teorico di pezzo in opera. I pezzi speciali relativi alle tubazioni in PVC saranno equiparati secondo la seguente tabella:

- | | |
|---|---------|
| - curve del diametro da 25 a 90 mm | ml.0,50 |
| - curve del diametro da 110 a 200 mm | ml.0,75 |
| - curve del diametro da 225 a 280 mm | ml.1,25 |
| - curve del diametro da 315 a 400 mm | ml.1,75 |
| - curve con ispezione e tappo doppio dei precedenti valori | |
| - braghe semplici del diametro da 25 a 200 mm. | ml.1,25 |
| - braghe semplici del diametro da 225 a 400 mm. | ml.2,00 |
| - braghe o giunti doppi del diametro da 25 a 200 mm. | ml.1,75 |
| - braghe o giunti doppi del diametro da 225 a 400 mm. | ml.2,50 |
| - braghe e giunti con ispezione e tappo il doppio dei precedenti valori | |

Prezzo speciale tubo del diametro minore

- | | |
|---------------------------|----------|
| - braghe semplici ridotte | ml. 1,00 |
| - riduzioni | ml. 0,50 |

Prezzo speciale tubo pari diametro

- | | |
|--|----------|
| - paralleli, ispezioni con tappo | ml. 1,00 |
| - sifoni di qualsiasi tipo con ispezioni e tappo | ml. 4,00 |

Pozzetti e caditoie

I pozzetti di raccolta e le caditoie stradali in calcestruzzo o PVC verranno valutate a numero secondo le prescrizioni

delle relative voci di elenco prezzi, così come le camerette d'ispezione, linea, vertice, confluenza.

Si precisa che in detto prezzo si ritiene compensato qualsiasi onere per manicotti e tubi di lunghezza inferiore alla lunghezza standard per i collegamenti, inserimenti sia delle condotte di linea che delle condotte di derivazione e allacciamento.

I chiusini e i passi d'uomo metallici verranno valutati a parte con il relativo prezzo di elenco.

Manufatti in ghisa

I manufatti in ghisa, chiusini, caditoie, ecc. saranno valutati a kg. di materiale metallico rilevato con pesatura diretta prima della posa in opera.

Sistemazione con terreno coltivato nelle aiuole

La misurazione della sistemazione con terreno coltivo sarà effettuata secondo la superficie effettiva sistemata, e nel prezzo a metro quadrato, qualunque sia lo spessore del terreno, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti dall'art. del Capo 1 delle presenti Norme Tecniche, relativo a tale categoria di lavoro.

In detto prezzo è altresì compresa l'eventuale fornitura di idonea terra vegetale proveniente da cava di prestito.

Lavori di rivestimento vegetale - opere in verde

a) Piantagioni: Le piantagioni di essenze a portamento strisciante o arbustivo di specie forestali saranno misurate per la loro superficie effettiva di impianto, senza effettuare detrazioni di parti non piantate (testate di tombini), quanto la superficie di queste sia inferiore a mq. 3,00.

b) Semine: Anche le semine saranno valutate in base alla superficie effettiva, senza effettuare detrazione, nei limiti di cui al precedente comma.

c) Rivestimento di zolle: La valutazione sarà fatta in base alla superficie rivestita e sarà comprensiva delle strutture di ancoraggio.

d) Vimate: Saranno misurate in metro di effettivo sviluppo.

e) Graticci con fascine verdi: Saranno valutati a metro di effettivo sviluppo al prezzo di Elenco è compreso l'onere dello scavo del terreno e del riassetto del materiale nella superficie circostante.

Nei prezzi unitari stabiliti in elenco sono comprese tutte le forniture e la manodopera occorrenti per procedere alla eventuale ripresa di erosioni e solcature, sia prima del piantamento, sia successivamente, gli eventuali diserbi, la preparazione fisica e chimica del terreno, il piantamento, tutte le successive cure colturali e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Telo "geotessile" per strato anticontaminante, rinforzo e drenaggi.

Il telo "geotessile" adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio, sarà pagato a mc. secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, ed in base alla resistenza a trazione del telo stesso, essendo compreso e compensato nel prezzo di Elenco ogni onere per la fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizioni, saldature.

Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti metallici

Le barriere, rette o curve, verranno misurate sull'effettiva lunghezza compresi i terminali.

I tratti di barriere costituenti l'avvio ai parapetti saranno misurati dal sostegno del parapetto da cui esse dipartono e pagati con apposita voce di Elenco Prezzi.

La barriera disposta su due file distinte, da situarsi nello spartitraffico, sarà compensata, per ogni fila, con apposita voce di Elenco Prezzi relativo alle barriere semplici.

Le barriere montate con diversa configurazione verranno compensate con le relative voci di Elenco Prezzi.

I pezzi terminali e di chiusura curvi, nel piegare nelle confluenze autostradali o su strade con caratteristiche analoghe ed a chiusura delle barriere nello spartitraffico, aventi raggio di curvatura inferiore a m. 3, saranno valutati e pagati con l'apposita voce di Elenco Prezzi.

Resta stabilito che nelle voci di Elenco Prezzi sono compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in curva,

terminali, eventuali blocchi di fondazione in calcestruzzo ed in particolare, per i parapetti o le barriere ricadenti sulle opere d'arte, anche l'onere della formazione dei fori nelle varie opere d'arte e del fissaggio dei sostegni con eventuale malta cementizia.

Nelle voci di Elenco Prezzi deve intendersi sempre compreso e compensato anche l'onere della interposizione di idonei elementi distanziatori fra la fascia e il sostegno, nonché quello della fornitura e posa dei dispositivi rifrangenti.

Barriere di sicurezza in conglomerato cementizio tipo "new jersey"

Le barriere, rette o curve, centrali o laterali verranno misurate sull'effettiva lunghezza.

I pezzi terminali o di chiusura, da impiegare nei varchi stradali, saranno valutati e pagati con la stessa voce di elenco prezzi. Nella voce di elenco prezzi è compreso l'eventuale taglio di sovrastruttura stradale, la preparazione del piano di posa e quant'altro occorre per l'esecuzione della barriera a regola d'arte, secondo l'andamento plano-altimetrico della strada.

Dalle voci di elenco prezzi saranno escluse le opere necessarie per lo smaltimento delle acque superficiali e le armature in acciaio che saranno compensate a parte.

Cavidotti.

Verranno contabilizzati a metro lineare ovvero a metrolineare per ogni centimetro di diametro interno del tubo stesso. Il prezzo comprende: lo scavo per una larghezza pari a cm. 20 oltre il diametro esterno del tubo, la platea in calcestruzzo alta cm. 15 e larga cm. 20 oltre il diametro esterno del tubo o l'eventuale sottofondo in misto granulare compattato di spessore adeguato secondo i disposti della D.L., i rinfilanchi pure il calcestruzzo fino all'asse del tubo o in materiale arido sabbioso costipato, la sigillatura dei giunti ed il rinterro in sabbia sino alla sommità dello scavo.

Nel prezzo è pure incluso l'eventuale inserimento nel cavidotto di filo pilota in acciaio plastificato, nonché la protezione meccanica e le opere di segnalamento secondo la vigente normativa di qualsiasi materiale, forma e dimensione, secondo i dettami della D.L..

Segnaletica orizzontale

I lavori di segnaletica orizzontale saranno valutati a misura, metro lineare o metro quadrato di effettiva esecuzione.

La valutazione a metro quadrato sarà valida per linee della larghezza superiore ai cm. 15 ed (disegni e zebra) da misurarsi per la sola parte effettivamente verniciata mentre le scritte saranno misurate vuote per pieno, la scritta STOP dell'altezza di m. 1.60 verrà valutata in complessivi mq. 3.00, mentre per quella dell'altezza di m. 4.00 in mq. 7.00.

Sommario

PARTE PRIMA	1
SEZIONE PRIMA - NORME AMMINISTRATIVE	1
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	1
ART. 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	1
ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO	1
ART. 4. VARIAZIONI ED ADDIZIONI DELLE OPERE PROGETTATE	3
ART. 5. REVISIONE PREZZI	3
ART. 6. NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO	3
ART. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE	4
ART. 8. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO	4
ART. 9. PERSONALE DELL'APPALTATORE – RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	4
ART. 10. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	4
ART. 11. CONSEGNA DEI LAVORI E TERMINI DI ULTIMAZIONE	5
ART. 12. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	5
ART. 13. ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI	6
ART. 14. MATERIALI , ACCERTAMENTI , PROVE	6
ART. 15. SOSPENSIONI E PROROGHE	7
ART. 16. REGISTRO DI CONTABILITA'	7
ART. 17. PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO	8
ART. 18. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	8
ART. 19. CONTO FINALE DEI LAVORI	8
ART. 20. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE	8
ART. 21. DANNI DI FORZA MAGGIORE	8
ART. 22. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA	9
ART. 23. ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ART. 24. SICUREZZA	12
ART. 25. PREZZI DI ELENCO	12
ART. 26. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	13
ART. 27. CONTESTAZIONI, RISERVE DELL'APPALTATORE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
ART. 28. CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALI	13
SEZIONE SECONDA – CONTABILITA' DEI LAVORI	17
ART. 1. LAVORI IN ECONOMIA CONTEMPLATI NEL CONTRATTO	17
ART. 2. ELENCO DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	17
ART. 3. MODALITÀ DELLA MISURAZIONE DEI LAVORI	17
ART. 4. ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ	17
ART. 5. FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	18
ART. 6. ANNOTAZIONE IN QUANTITÀ PROVVISORIA	18
ART. 7. ANNOTAZIONE DEI LAVORI AD ECONOMIA	18
ART. 8. ISCRIZIONE DI ANNOTAZIONI DI MISURAZIONE	18
ART. 9. OPERAZIONI IN CONTRADDITTORIO CON L'ESECUTORE	18
ART. 10. FIRMA DEI SOGGETTI INCARICATI	19
SEZIONE 3^ - NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE	20
ART. 1. MISURAZIONE DEI LAVORI	20
ART. 2. LAVORI IN ECONOMIA	20
ART. 3. LAVORI A MISURA	21